

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01705/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2023, proposto da Greco Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana (Dipartimento della funzione pubblica; Commissione esaminatrice del concorso di seguito meglio specificato), in persona dell'Assessore *pro tempore*;
 - l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*;
 - la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - Formez s.p.a. – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Zambelletti Marianna, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- del D.D.G. n. 4537 del 26 ottobre 2023, con cui l'Assessorato regionale della funzione pubblica ha disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - profilo di Operatore mercato del Lavoro Profilo CPI-OML”*, nella parte in cui non ha incluso l'odierno ricorrente;
- dell'avviso, pubblicato sul sito web ufficiale del suddetto Assessorato, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi secondo le preferenze già espresse in conformità all'avviso del 26 luglio 2023, nella parte in cui non ha incluso l'odierno ricorrente;
- dell'elenco di cui all'allegato A del succitato avviso, recante *“Nuove assegnazioni sedi profilo CPI - OML”*, nella parte in cui non ha incluso l'odierno ricorrente;
- della nota n. 78093 del 14 settembre 2023 del predetto Assessorato, nella parte lesiva degli interessi dell'odierno ricorrente;
- della nota n. 77696 del 13 settembre 2023 del predetto Assessorato, di comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento di esclusione dello stesso dal concorso de quo;
- della nota n. 68134 del 1° agosto 2023 del predetto Assessorato, con la quale è stato chiesto al ricorrente di produrre entro il 1° settembre 2023 taluni documenti funzionali all'assunzione, nella parte lesiva degli interessi dell'odierno ricorrente;
- dell'avviso, pubblicato sul sito web ufficiale del succitato Assessorato, inerente all'assegnazione delle sedi ai candidati vincitori del predetto concorso, nella parte in cui non ha incluso l'odierno ricorrente;
- dell'avviso, pubblicato sul sito web ufficiale del ripetuto Assessorato, di comunicazione di avvio della procedura di scelta della sede di destinazione da parte dei vincitori del concorso, nella parte lesiva degli interessi dell'odierno ricorrente;

- del bando del suddetto concorso, per quanto di interesse;
- degli eventuali ulteriori avvisi di scorrimento che il suddetto Assessorato dovesse disporre per il profilo di interesse, nella parte in cui non dovessero includere l'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

nonché per l'adozione di misure cautelari

idonee alla riammissione dell'odierno ricorrente al concorso *de quo*, nella posizione e con il punteggio – in tesi – spettante in graduatoria e, per l'effetto, con l'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della suddetta pretesa;

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente alla riammissione al concorso *de quo*, nei termini sopra meglio specificati;

nonché per la condanna

delle intime amministrazioni al risarcimento del danno in forma specifica (art. 30 c.p.a.), mediante l'adozione di un provvedimento che disponga riammissione del ricorrente al concorso *de quo*, nei termini di cui sopra;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione delle intime amministrazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2024 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con l'odierno ricorso parte ricorrente ha lamentato la sua esclusione dal concorso per cui è causa, nonostante lo stesso si fosse utilmente collocato nella relativa graduatoria di merito alla posizione n. 282;
- questa Sezione, con ordinanza n. 640 del 4 dicembre 2023: *a.* ha respinto l'istanza

cautelare di parte ricorrente; *b.* ha disposto la rinnovazione della notificazione alla sig.ra Zambeletti, collocata alla posizione n. 284 della suddetta graduatoria;

- parte ricorrente ha depositato evidenza dell'intervenuta notifica alla sig.ra Zambeletti;

- a seguito dell'appello cautelare, il C.G.A.R.S., con ordinanza n. 63 del 29 febbraio 2024, ha riformato la suddetta ordinanza n. 640/2023, accogliendo l'istanza cautelare formulata in primo grado;

- successivamente alla decisione del giudice di appello, la resistente amministrazione ha stipulato il contratto di lavoro con il ricorrente, subordinandolo alla condizione risolutiva dell'eventuale esito sfavorevole del presente giudizio (cfr. D.D.G. n. 1014 del 2 aprile 2024, prodotto dal ricorrente il 24 aprile 2024);

Considerato che:

- nonostante l'intervenuta sanatoria della notificazione alla sig.ra Zambeletti, il contraddittorio non può ancora considerarsi integro, tenuto conto del fatto che l'eventuale conferma dei provvedimenti impugnati avvantaggerebbe tutti i candidati vincitori collocati in posizione peggiore rispetto a quest'ultimo, nonché il primo dei candidati tuttora non assunti a seguito di scorrimento;

- il numero di potenziali controinteressati è particolarmente ampio, avuto presente che agli atti di causa è depositato il D.D.G. n. 4537 del 26 ottobre 2023 (all. 1 della produzione documentale iniziale di parte ricorrente), che ha disposto lo scorrimento della graduatoria per cui è causa sino alla posizione n. 415;

- non può escludersi che, nelle more del giudizio, siano stati disposti dall'amministrazione regionale ulteriori scorrimenti, con ulteriore estensione del numero dei controinteressati nel presente giudizio;

Ritenuto, pertanto:

- di onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, nel rispetto dei seguenti termini:

a. il termine di giorni quindici, decorrente dalla comunicazione della presente

ordinanza, affinché l'amministrazione regionale fornisca al ricorrente l'elenco nominativo dei controinteressati, da individuare coerentemente con quanto sopra precisato;

b. il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione del suddetto elenco, affinché il ricorrente provveda alla notificazione per pubblici proclami con le modalità di seguito delineate ai suddetti controinteressati;

c. il termine perentorio di giorni dieci, decorrente dal perfezionamento della suddetta notificazione, affinché il ricorrente depositi la prova della notificazione medesima;

- di precisare sin d'ora che il mancato rispetto dei termini di cui alle superiori lettere *b.* e *c.* è causa di improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, in particolare:

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;

- il testo integrale del ricorso;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*homepage* del sito venga inserito

un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, pertanto:

- di onerare le parti dei superiori incombenti istruttori, da adempiersi nei termini e con le modalità sopra meglio specificate;

- di rinviare la trattazione del ricorso all'udienza pubblica indicata in dispositivo, restando frattanto sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), restando frattanto sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese:

- onera le parti degli incombenti istruttori di cui in motivazione;

- rinvia la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 22 novembre 2024, ore di rito.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente ordinanza alle parti del presente giudizio.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO